



Comune di
Pasiانو di Pordenone

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI..... 4

<i>ART. 1</i>	
<i>Oggetto, finalità ed ambito di applicazione</i>	<i>4</i>
<i>ART. 2</i>	
<i>Sistema sanzionatorio.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 3</i>	
<i>Sanzioni</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4</i>	
<i>Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità</i>	<i>5</i>

TITOLO II

SICUREZZA URBANA – QUALITA’ DELL’AMBIENTE URBANO 5

<i>ART. 5</i>	
<i>Insudiciamento del suolo e dell’abitato.....</i>	<i>5</i>
<i>ART. 6</i>	
<i>Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici. Sovraffollamento di Persone in abitazioni</i>	<i>6</i>
<i>ART. 7</i>	
<i>Sgombero della neve.....</i>	<i>7</i>
<i>ART. 8</i>	
<i>Sicurezza urbana</i>	<i>7</i>
<i>ART. 9</i>	
<i>Accattonaggio.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 10</i>	
<i>Divieto di consumo di sostanze alcoliche</i>	<i>8</i>

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL’AMBIENTE..... 9

<i>ART. 11</i>	
<i>Divieti</i>	<i>9</i>
<i>ART. 12</i>	
<i>Manutenzione del verde privato</i>	<i>9</i>
<i>ART. 13</i>	
<i>Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi.....</i>	<i>9</i>

<i>ART. 14</i>	
<i>Pulizia fossati</i>	<i>10</i>
TITOLO IV	
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO	
TRANSITO	10
<i>ART. 15</i>	
<i>Divieto di campeggio – Divieto di bivacco.....</i>	<i>10</i>
TITOLO V	
TUTELA DELLA QUIETE	11
<i>ART. 16</i>	
<i>Attività domestiche ed economiche.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 17</i>	
<i>Accensione di fuochi.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 18</i>	
<i>Attività rumorose. Disposizioni generali.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 19</i>	
<i>Lavoro notturno.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 20</i>	
<i>Spettacoli e trattenimenti.....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 21</i>	
<i>Abitazioni private</i>	<i>13</i>
<i>ART. 22</i>	
<i>Strumenti musicali.....</i>	<i>14</i>
TITOLO VI	
COMMERCIO IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE – ESERCIZI	
PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - ALLEVAMENTI.....14	
<i>ART. 23</i>	
<i>Attività vietate.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 24</i>	
<i>Disposizioni riguardanti gli animali</i>	<i>14</i>
<i>ART. 25</i>	
<i>Custodia di animali di affezione.....</i>	<i>15</i>
TITOLO VII	
DISPOSIZIONI FINALI	15
<i>ART. 26</i>	
<i>Abrogazioni</i>	<i>15</i>

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle disposizioni volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo comportamenti illeciti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno dei centri abitati al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita.
2. Il presente regolamento, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di carattere generale o speciale, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, fruibilità dei beni e degli spazi pubblici;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2
Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del T.U.E.L. del 18 agosto 2000.
2. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è il Responsabile della Polizia Locale a ciò delegato dal Sindaco.
4. I proventi, derivanti dall'irrogazione delle sanzioni del regolamento, sono destinati al Comune di Pasiano di Pordenone.
5. Ai sensi dell'art. 1 del T.U.L.P.S., degli artt. 3 e 5 della Legge Quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86, la Polizia Locale e tutte le Forze di Polizia sono tenute al controllo del rispetto del presente regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

ART. 3
Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.
2. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.

3. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
4. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.

ART. 4

Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive.
2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione.
3. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.
4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui ai commi 2 e 3, il Responsabile del competente Servizio ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA – QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

ART. 5

Insudiciamento del suolo e dell'abitato

1. E' vietato lordare o imbrattare il suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero gli edifici o le opere, manufatti, installazioni, attrezzature sia pubbliche che private, gettare o lasciar cadere al suolo, sugli argini, sulle golene e nei corsi d'acqua, liquidi, rifiuti di qualsiasi genere, fatte salve le eventuali diverse disposizioni vigenti in materia di rifiuti e di autorizzazioni allo scarico.
2. Per salvaguardare il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati, il decoro urbano e l'integrità del patrimonio pubblico e privato è vietato, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico, lanciare uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici, cose o persone.
3. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinzioni privati.
4. E' vietato stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggianti in fregio alle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
5. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze panni, tappeti od altri oggetti simili.

6. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come sabbia, calcina, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico
7. E' vietato arrecare tagli o danni alle radici, ai fusti ed ai rami di alberi pubblici, infiggere chiodi, installare corpi illuminanti e cavi elettrici, corde o altro sui rami o fusti delle piante, accatastare attrezzature o materiali alla base o contro le alberature pubbliche, senza preliminarmente autorizzazione comunale.
8. Fatte salve le conseguenze di rilevanza penale, è vietato lordare o imbrattare luoghi pubblici, ovvero gli edifici o le opere di cui al punto 1), o ridurre la funzionalità, ovvero deteriorare, anche con un'azione colposa, strade, aree e spazi comuni, edifici pubblici e privati, ponti, attrezzature e arredi urbani, veicoli pubblici, monumenti e ogni altra cosa lasciata alla fruizione della comunità o alla pubblica fede anche mediante vernice spray o altri materiali, se non nei luoghi ed eventi autorizzati.
9. I conduttori devono provvedere all'immediata raccolta delle deiezioni dei loro animali in luogo pubblico o aperto al pubblico e, all'atto del controllo, detti conduttori dovranno risultare muniti di apposita attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. La violazione di cui al presente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta da Euro 150,00 a Euro 900,00 ai sensi dell'art. 21 della LR 20/2012.
10. Le violazioni dei commi da 1 a 8 del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta da Euro 100,00 a Euro 600,00.
11. Le violazioni ai commi precedenti comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 4.

ART. 6

Pulizia, manutenzioni e sicurezza degli edifici.

1. I marciapiedi e i sottoportici, comprese le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine dovranno essere tenuti costantemente puliti a cura dei conduttori dei locali prospicienti le aree di pubblico transito o, in mancanza di questi, a cura del proprietario, fatti salvi diversi accordi condominiali.
2. Gli immobili, le inferriate, i serramenti, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito, dovranno essere tenuti in buono stato di manutenzione e d'uso, di sicurezza e di pulizia a cura dei conduttori dei locali o, in mancanza di questi, a cura dei proprietari, in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire il regolare deflusso dell'acqua piovana.
3. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza.
4. E' vietato dare alloggio nei locali ad uso abitazione ad un numero di persone superiore rispetto a quelli che sono i parametri indicati dalla Legge Regionale 23/08/1985, n. 44 e dal Regolamento Edilizio.
5. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso.
6. E' vietato verniciare edifici, serramenti o altri manufatti, affacciati alla pubblica via o in luogo pubblico, senza idonei ripari e adeguate segnalazioni al pubblico.
7. Il filo spinato, i frammenti di vetro, le punte metalliche o altro materiale a difesa della

proprietà immobiliare ed ogni altro manufatto o attrezzatura che siano esposti al potenziale contatto con il pubblico devono essere installati o protetti in modo da non causare pericolo per l'incolumità delle persone.

8. E' vietato svolgere sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
9. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggioli, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, casse con piante, gabbie per uccelli ed altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti con sbarre metalliche fissate sui lati esterni o con altri ripari fissi, atti ad eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private di terzi.
10. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.
11. In sussistenza della violazione di cui al comma 4, al momento della contestazione o della notifica del verbale di accertamento, l'organo procedente intima al conduttore o, in mancanza di questi al proprietario, di allontanare dall'immobile entro il termine di 48 ore le persone presenti in numero eccedente a quanto stabilito dalle norme.
12. In presenza della violazione di cui al comma 5, al momento della contestazione, l'organo procedente intima l'allontanamento immediato dai locali.
13. L'inosservanza all'intimazione entro i termini indicati ai commi 11 e 12 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 150,00 a Euro 900,00.

ART. 7

Sgombero della neve

1. Al fine di garantire l'incolumità dei passanti in luogo pubblico o aperto al pubblico, i conduttori dei locali al pianoterra sono tenuti a spazzare tempestivamente la neve dal sottoportico o dal marciapiede, lungo tutto il fronte dei propri locali e relative pertinenze. In caso di locali non abitati l'obbligo incombe sul proprietario.
2. Analogo obbligo spetta ai titolari di concessione di suolo pubblico per l'area occupata e per almeno un metro intorno al perimetro.
3. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
4. Le violazioni al presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.

ART. 8

Sicurezza urbana

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato compiere atti o esporre cose che possano recare pericolo, incomodo o allarme alle persone, offendere il comune senso del pudore e il decoro della collettività, pregiudicarne l'igiene e la vivibilità dell'abitato.
2. In particolare è vietato:
 - a) sedersi o sdraiarsi per terra in luoghi diversi da parchi e giardini pubblici, sdraiarsi sulle panchine o utilizzandole anche in modo improprio o impedendone l'uso ad altre persone occupandole con oggetti o indumenti personali, o rendere inaccessibili i luoghi destinati al pubblico passaggio o ostruire le soglie degli ingressi agli edifici pubblici o privati;
 - b) salire sui monumenti, sui fabbricati, sui manufatti, sui lampioni, sui muri di cinta o entrare nelle fontane, se non per necessità di eseguirvi lavori di riparazione o

- manutenzione;
- c) soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo;
 - d) bagnarsi o nuotare fuori dai luoghi destinati allo scopo;
 - e) fissare o appoggiare ciclomotori e motocicli agli arredi urbani, alle alberature pubbliche, ai pali di sostegno della segnaletica stradale verticale o luminosa e dell'illuminazione pubblica, ai monumenti e a qualsiasi altro manufatto pubblico o privato non destinato a tale scopo o fissare e appoggiare velocipedi ovunque intralcino la circolazione pedonale o veicolare, danneggiando monumenti, alberi o manufatti;
 - f) effettuare su tutto il territorio comunale la raccolta di firme e/o di fondi, anche previa offerta al pubblico di merce, se non preceduta dall'invio, almeno 8 giorni prima della raccolta, di apposita comunicazione al Comune di Pasiano di Pordenone, corredata di copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Associazione organizzatrice o promotrice della raccolta. Copia della documentazione attestante l'avvenuto invio della comunicazione dovrà essere tenuta presso il luogo della raccolta ed esibita alla Polizia Locale e ad ogni altro Organo di polizia quando richiesto.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.

ART. 9 **Accattonaggio**

- 1. E' vietata la richiesta di elemosina sulle aree pubbliche od aperte al pubblico.
- 2. E' vietato proporsi in attività di ausilio non richieste nelle aree pubbliche stradali e in quelle aperte al pubblico degli esercizi commerciali.
- 3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.

ART. 10 **Divieto di consumo di sostanze alcoliche**

- 1. A salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela del decoro urbano, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato:
 - a) nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica. Il divieto non si applica in occasione di fiere, manifestazioni od altri eventi autorizzati o a seguito di deroga concessa dall'Amministrazione Comunale;
 - b) vendere per asporto, somministrare o cedere a qualsiasi titolo bevande alcoliche di qualunque gradazione, comprese le miscele di bevande contenenti sostanze alcoliche in quantità limitata, a persone di età inferiore agli anni 18;
 - c) il consumo e la detenzione a qualsiasi titolo, di ogni genere di bevanda alcolica, da parte dei minori di 18 anni all'interno di attività commerciali, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o esposti al pubblico;
- 2. E' vietato acquistare, somministrare ovvero cedere a qualsiasi titolo, per conto ed in favore dei minori degli anni 18, bevande alcoliche di qualunque gradazione ai fini della loro consumazione o della mera detenzione.
- 3. A tutti i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione, di esercizi commerciali, artigianali e simili è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'ingresso del proprio esercizio, specifici avvisi volti ad informare l'utenza del divieto imposto ai precedenti commi 1 e 2.
- 4. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro

300,00, eccetto la violazione di cui al comma 3, che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE E DELL'AMBIENTE

ART. 11 **Divieti**

1. Fatti salvi i soggetti autorizzati e gli eventuali mezzi, nei giardini e in tutti i luoghi pubblici in cui si trovano aiuole o piante a scopo di abbellimento e di decoro urbano è vietato:
 - a) cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante, invadere gli spazi erbosi appositamente segnalati;
 - b) lasciarvi entrare cani non tenuti al guinzaglio o altri animali, se non nelle aree appositamente dedicate allo sgambamento;
 - c) l'introduzione di veicoli. I velocipedi dovranno essere condotti a mano fatto salvo nei percorsi appositamente dedicati.
2. E' vietato trattenersi nei giardini pubblici recintati durante l'orario di chiusura.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.

ART. 12 **Manutenzione del verde privato**

1. I proprietari di alberature e di piante insistenti su suolo privato devono:
 - a) curare che i rami o i polloni non sporgano sulla pubblica via comportando intralcio o pericolo alla circolazione pedonale o veicolare o alle linee e attrezzature tecnologiche o impiantistiche ovvero non ostacolino il campo visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza di Enti Pubblici ai fini della sicurezza urbana, di protezione civile e di viabilità o le targhe toponomastiche o degli indicatori di numerazione civica
 - b) provvedere alla pulizia del suolo e dei scoli pubblici dalle foglie, dai rami e dai frutti eventualmente caduti o trasportati dal vento.
2. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.
3. Le violazioni di cui al comma 1 lett. a) comportano il ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 4.

ART. 13 **Pulizia e manutenzione delle aree private scoperte e azioni di salvaguardia degli immobili dismessi**

1. A cura dell'utilizzatore dell'area o del proprietario, tutte le aree private scoperte devono essere mantenute in ordine, libere da rifiuti, prive di materiali accatastati o sparsi alla rinfusa, sistemate e mantenute in condizioni di decoro tali da evitare la crescita di vegetazione incolta, l'accumulo di acque meteoriche, la proliferazione di animali e di insetti infestanti o l'emissione di cattivi odori o problematiche di carattere igienico-sanitario o di pubblica

incolumità.

2. In situazione di presenza di animali ed insetti infestanti l'utilizzatore o il proprietario dell'area deve provvedere con gli opportuni trattamenti di derattizzazioni e di disinfestazione.
3. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di fabbricati o di costruzioni disabitate, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio da porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili.
4. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità dei fabbricati abbandonati o in disuso, nei quali si sono insediate colonie di colombi od altri volatili, devono provvedere alla pulizia e disinfestazione dei locali in cui si trovano i volatili e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con idonee reti protettive per evitare nuove colonizzazioni. A richiesta del Comando di Polizia Locale e/o Ufficio Tecnico sarà onere dei medesimi soggetti provvedere alla tempestiva pulizia degli spazi pubblici contermini all'edificio qualora lordati dagli escrementi dei volatili così come provvedere all'eventuale posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.
5. E' obbligatorio conservare i terreni costantemente puliti evitando la crescita di rovi ed erbe infestanti, provvedendo all'esecuzione di almeno 3 sfalci nel periodo estivo: uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio e uno entro il 15 settembre.
6. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.

ART. 14 Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.
2. La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00.
3. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere a idonei interventi di pulizia e di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 4 entro un termine non superiore a 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione.

TITOLO IV OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

ART. 15 Divieto di campeggio – Divieto di bivacco

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa in materia di strutture

ricettive all'aperto, su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate.

2. Su tutto il territorio comunale è vietata l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico o la sosta ai fini di bivacco, anche con carriaggi abitativi, con veicoli, tende, baracche o altri ripari di fortuna.
3. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00.a Euro 300,00 con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE

ART. 16

Attività domestiche ed economiche

1. Fatto salvo quanto previsto in altri regolamenti comunali, tutte le attività, anche domestiche, devono essere svolte senza creare disturbo o pregiudizio alle condizioni di vivibilità del vicinato a causa di produzione di grida, schiamazzi, rumori, emissioni odorifere, polveri, esalazioni, fumi. In ogni caso, le attività economiche e produttive dovranno essere esercitate nel rispetto di normative che disciplinano l'inquinamento acustico, atmosferico ed in genere ambientale.
2. Fatti salvi i divieti di cui al comma precedente, è vietata l'accensione di fuochi, l'utilizzo di forni e di qualsiasi altro apparecchio in grado di generare combustione sugli argini, sulle aree golenali, sulle aree verdi attrezzate e non, ed in ogni altro luogo pubblico o ad uso pubblico non destinato a tale scopo.
3. Lo spargimento di stallatico o liquame di origine animale, per la concimazione del terreno ad uso agricolo od orticolo, comporta l'obbligo di immediata aratura o vangatura a cura del proprietario o utilizzatore del fondo.
4. In luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato svolgere lavori privati, fare il bucato, pulire, lavare o riparare veicoli, mobili e utensili
5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00.a Euro 300,00.

ART. 17

Accensione di fuochi

1. In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti. E' consentito solamente l'accensione di fuochi, al di fuori delle zone residenziali individuate dal P.R.G.C. ad oltre m. 50 da dette zone residenziali, per l'eliminazione dei residui vegetali alle seguenti condizioni, fatte salve le tradizioni locali dei fuochi epifanici:
2. Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 50 dalle abitazioni di terzi, dalle strade comunali e vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.
3. Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà.

4. Potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà.
5. Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti 7.00÷20.00, e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
6. Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
7. Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.
8. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 100,00 a Euro 600,00.

ART. 18

Attività rumorose- Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo disturbo ai vicini.
3. L'ufficio "Ambiente" comunale o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 19

Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 7,00 ovvero le ore 9 delle giornate festive.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e degli altri organi competenti ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente o la vicinanza con luoghi soggetti a particolare tutela quali le case di riposo, in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o dalla Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate etc., contenute in casse, bidoni, bottiglie etc., devono essere effettuate con la massima cautela in modo tale da non turbare la quiete pubblica. Per comprovati motivi ed

esigenze di tutela della pubblica quiete e riposo delle persone il Sindaco può disciplinare o vietare tali operazioni.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 20 **Spettacoli e trattenimenti**

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 8,00. Nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande le esecuzioni musicali dal vivo devono cessare alle ore 23.00 e nei prefestivi alle ore 24,00.
2. Le SCIA per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, è comunque imposta una limitazione massima alle ore 23.00 e nei prefestivi alle ore 24,00.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 21 **Abitazioni private**

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22:00 e le 07:00, ovvero le ore 09:00 delle giornate festive, e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00, ovvero le ore 9:00 delle giornate festive e dopo le ore 22:00 e tra le ore 13:00 e le ore 16:00 nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Le apparecchiature utilizzate per lavori di orticoltura e giardinaggio effettuate da privati con macchine a motore non possono farsi funzionare negli orari di cui al comma precedente.
5. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purchè siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 9, fra le ore 12 e le ore 16 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili.
7. Il Sindaco, per comprovati motivi, può ampliare o restringere le fasce orarie in cui vengono consentite le attività indicate nel presente articolo.-
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 300,00.

Articolo 22

Strumenti musicali

9. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
10. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 13:00 alle ore 16:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
11. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 300,00.

TITOLO VI

COMMERCIO IN SEDE FISSA

E SU AREE PUBBLICHE – ESERCIZI PUBBLICI – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 23

Attività vietate

1. Sulla carreggiata stradale e sulle aree pubbliche anche destinate alla circolazione e alla sosta libera dei veicoli è vietato offrire servizi di: ausilio al parcheggio, custodia abusiva, lavavetri, distribuzione pubblicitaria ed ogni altra attività non preventivamente autorizzata.
2. E' vietato il trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o con altri analoghi contenitori o materiali, nonché lo stazionamento con detenzione dei citati contenitori, su tutto il territorio comunale.
3. Lo stazionamento prolungato con l'offerta di vendita di prodotti, è da considerarsi come atto direttamente finalizzato alla vendita su area pubblica e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla disciplina vigente in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale e dalla normativa in materia di produzione, messa in commercio e vendita di prodotti contraffatti e/o pericolosi, è vietato l'acquisto a qualsiasi titolo di cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo o per il luogo di vendita inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di commercio su area pubblica.
5. Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta da Euro 50,00 a Euro 300,00,

Art. 24

Disposizioni riguardanti gli animali

1. In centro abitato è vietato l'allevamento o la detenzione di animali da stalla compresi i cavalli. E' inoltre vietato l'allevamento di animali da cortile a distanza dai confini inferiore a metri dieci. In ogni caso il numero massimo consentito di animali da cortile allevabili è di sette capi.
2. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
3. Salve le disposizioni speciali relative allo spostamento di animali per ragioni di pascolo, alpeggio e transumanza, il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare. Il proprietario o conducente di qualsiasi animale dovrà provvedere all'immediata pulizia degli escrementi eventualmente depositati sul luogo pubblico.
4. Dalla detenzione di animali non potranno derivare emissioni maleodoranti superiori ai limiti

di normale tollerabilità.

Art. 25
Custodia di animali da affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione (cani, gatti, volatili) devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre garantire le condizioni igieniche sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. I ricoveri degli animali da affezione devono essere posizionati in luoghi idonei, efficacemente protetti dalle intemperie e dall'eccessivo irraggiamento solare e comunque a distanza di m.l. 5 dal confine di proprietà. I suddetti ricoveri e i recinti devono essere realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili e tenuti costantemente in buono stato di pulizia, al fine di evitare il diffondersi di odori sgradevoli e costituire richiamo per animali dannosi.
4. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla e d'affezione.
5. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26
Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.